

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Data: **11 gennaio 2008**

N° progressivo: **4**

Oggetto: **Modifica della delibera n. 35 del 13 ottobre 2007 alla luce dell'art. 29 del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, convertito nella L. 29 novembre 2007, n. 222**

L'anno duemilaotto (2008), il giorno undici (11) del mese di gennaio - alle ore 17,00 - in Perugia presso la sede dell'Amministrazione Centrale, debitamente convocato dal Presidente nei modi e nelle forme previste dallo Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

		<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
1) Dr. Aristide PACI	<i>Presidente</i>	<i>si</i>	
2) Dr. Luca BERTANI	<i>Vice Presidente</i>	<i>si</i>	
3) Dr.ssa Anna Maria VERONESI	<i>Vice Presidente</i>	<i>si</i>	
4) Dr. Fulvio BORROMEI	<i>Consigliere</i>	<i>si</i>	
5) Dr. Riccardo CASSI	<i>Consigliere</i>	<i>si</i>	
6) Dr. Domenico Antonio CASTORINA	<i>Consigliere</i>	<i>si</i>	
7) Dr. Giorgio CAVALLERO	<i>Consigliere</i>	<i>si</i>	
8) Dr. Giuseppe CELOTTO	<i>Consigliere</i>		<i>si</i>
9) Dr. Graziano CONTI	<i>Consigliere</i>	<i>si</i>	
10) Gen. Michele DONVITO	<i>Consigliere</i>	<i>si</i>	
11) Dr. Stefano FALCINELLI	<i>Consigliere</i>	<i>si</i>	
12) Dott. Gianlorenzo FIORE	<i>Consigliere</i>	<i>si</i>	
13) Dr. Andrea GIACOMELLI	<i>Consigliere</i>		<i>si</i>
14) Dr. Carlo GIANFORMAGGIO	<i>Consigliere</i>	<i>si</i>	
15) Dr. Aldo GRASSELLI	<i>Consigliere</i>	<i>si</i>	
16) Dr. Franco MASCIA	<i>Consigliere</i>	<i>si</i>	
17) Dr. Mauro MAZZONI	<i>Consigliere</i>	<i>si</i>	
18) Avv. Francesco MIROBALLO	<i>Consigliere</i>	<i>si</i>	
19) Dr. Vincenzo PAROLI	<i>Consigliere</i>	<i>si</i>	
20) Dr. Gaetano PENOCCHIO	<i>Consigliere</i>	<i>si</i>	
21) Dr. Michele RINALDI	<i>Consigliere</i>	<i>si</i>	
22) Dr. Umberto ROSSA	<i>Consigliere</i>	<i>si</i>	
23) Dr.ssa Laura TORRIANI	<i>Consigliere</i>	<i>si</i>	

Intervengono inoltre alla seduta:

- Dott. Trento Piscini, *Direttore Generale*;
- Rag. Augusto Falchetti, *Presidente del Collegio Sindacale*;
- Dott. Renato Berardi, *Componente del Collegio Sindacale*;

- Dott. Mario Carena, *Componente del Collegio Sindacale*;
- Dott.ssa Daniela De Vincenzo, *Componente del Collegio Sindacale*;
- Dott. Giuseppe Nardi, *che coadiuva il Direttore Generale nella verbalizzazione*.

Assenti giustificati: Dr. Celotto, Dr. Giacomelli e Dott.ssa Termini.

* * *

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale ai sensi del vigente Statuto, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dei rimanenti argomenti all'ordine del giorno.

* * *

Il Consiglio di Amministrazione:

PREMESSO

che con delibera n. 35 del 13 ottobre 2007 il Consiglio di Amministrazione ha stabilito quanto segue:

1. *“le cartelle emesse prima della sentenza costituzionale e non notificate dai concessionari devono essere annullate unitamente ai conseguenti atti esecutivi posti in essere dai concessionari medesimi, dando atto che si procederà a successiva richiesta di pagamento ai sensi della L. 27.12.2006, n. 296, comma 763;*
2. *per il momento non si dovrà procedere all'emissione di ulteriori cartelle;*
3. *di dare mandato all'Avv. Harald Bonura e/o ad altri legali di resistere, sulla scorta del citato ultimo capoverso del comma 763 delle Legge Finanziaria 2007, a qualsiasi ricorso per l'annullamento o il rimborso delle cartelle esattoriali, nonché di proporre appello contro le sentenze di accoglimento dei predetti ricorsi e di resistere agli eventuali appelli proposti dai sanitari contro le sentenze di primo grado favorevoli all'Onaosi;*
4. *di resistere, alla luce di quanto stabilito dal comma 763 della L. 27/12/2006, n. 296, a qualsivoglia richiesta di restituzione di contributi già versati, come pure a qualsiasi richiesta di annullare le cartelle notificate per i contributi non ancora versati;*
5. *di attivare le procedure per la riscossione di quanto ulteriormente dovuto - comprese le somme di cui alle cartelle esattoriali annullate ai sensi del punto a) - dai sanitari contribuenti per gli anni 2003 – 2006 sulla base del menzionato comma 763 della L. n. 296/2006;*
6. *di riservarsi ulteriori valutazioni in merito, alla luce della conversione del D.L. 159/2007;*
7. *di trasmettere il presente atto per opportuna conoscenza ai Ministeri Vigilanti”*

VISTO

l'art. 29 del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, convertito nella L. 29 novembre 2007, n. 222, ai sensi del quale:

“Nelle more della riforma della fondazione ONAOSI finalizzata a rendere omogenea la sua disciplina a quella degli enti assistenziali e previdenziali concernenti le libere professioni, al fine di ottemperare al disposto della sentenza n. 190 del 5 giugno 2007 della Corte costituzionale, il contributo obbligatorio dovuto alla Fondazione ONAOSI da tutti i sanitari dipendenti pubblici, iscritti ai rispettivi ordini professionali italiani dei farmacisti, dei medici

chirurghi e odontoiatri, dei veterinari, nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, è determinato dal consiglio di amministrazione della Fondazione in modo da assicurare l'equilibrio della gestione e la conformità alle finalità statutarie dell'ente rapportandone l'entità, per ciascun interessato, ad una percentuale della retribuzione di base e all'anzianità di servizio.

2. Degli stessi criteri di cui al comma 1 tiene conto il consiglio di amministrazione della Fondazione ONAOSI nel procedere alla rideterminazione dei contributi dovuti dai sanitari ivi indicati, per il periodo compreso dal giorno successivo alla data del 20 giugno 2007 di pubblicazione della sentenza n. 190 del 5 giugno 2007 della Corte costituzionale a quella di entrata in vigore del presente decreto.

2-bis. La riforma di cui al comma 1 assicura la continuità delle prestazioni in essere, l'individuazione di ulteriori prestazioni assistenziali a favore dei contribuenti in condizioni di vulnerabilità, la separazione tra le funzioni di indirizzo, i compiti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e le funzioni di vigilanza, nonché la democraticità della vita associativa, prevedendo la partecipazione al voto di tutti i contribuenti”.

CONSIDERATO CHE

- ad oggi non sono pervenute indicazioni da parte dei Ministeri vigilanti;
- l'avv. Harald Bonura, patrocinatore della Fondazione, dopo averne illustrato lo stato, ha fatto presente, relativamente al contenzioso in atto e/o instaurando, che:
 - successivamente al deposito della nota sentenza della Corte Costituzionale si è consolidato un orientamento giurisprudenziale univoco diretto all'annullamento delle cartelle emesse principalmente in ragione del fatto che, venuta meno la norma sulla base della quale si basavano le cartelle, le stesse non hanno più fondamento giuridico; per di più, numerosi fori oltre ad annullare le cartelle emesse stanno, altresì, condannando la Fondazione alla rifusione delle spese del giudizio;
 - alla luce di quanto sopra, potrebbe non essere più opportuno, anche alla luce dei costi crescenti del contenzioso, resistere ai ricorsi contro le cartelle esattoriali, nonché proporre appello contro le sentenze di accoglimento di tali ricorsi e resistere agli eventuali appelli proposti dai sanitari contro le sentenze di primo grado favorevoli all'ONAOSI;
 - al contrario, potrebbe essere, invece, necessario, anche per cercare di evitare la condanna alle spese, annullare le cartelle esattoriali nei confronti delle quali verrà e/o è stato proposto ricorso (ovvero appello nel caso di giudizi di 1° grado conclusisi favorevolmente alla Fondazione) e costituirsi in giudizio al solo fine di dare dimostrazione di ciò (eccettuati i casi in cui vi siano pregiudiziali procedurali o processuali da opporre), precisando, peraltro, contestualmente al discarico, che resta impregiudicato il diritto dell'Opera di riscuotere il contributo obbligatorio sulla base di altre disposizioni che a ciò legittimino;
 - tali decisioni, naturalmente, potranno essere oggetto di revisione laddove nel prosieguo del contenzioso dovessero emergere diversi orientamenti;
- il medesimo avvocato, relativamente alla fase pre-contenziosa, ha, invece:
 - fatto presente che, sulla base di quanto già affermato in sede giurisprudenziale con espresso riferimento all'Onaosi (*ex aliis*, Tribunale di Genova, 3.10.2007, n. 1713; Tribunale di Genova, ord. 27.01.2007; Tribunale di Reggio Calabria, 4.05.2007, n. 869; Tribunale di Reggio Calabria, 18.04.2007, n. 793) e della prassi consolidata in Fondazione, non appare applicabile all'ente l'art. 25, d.lgs. 26.02.1999, n. 46, che

impone agli enti pubblici previdenziali di procedere all'iscrizione a ruolo, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento, per i contributi e i premi non versati dal debitore;

- condiviso quanto già espresso in altri autorevoli pareri intervenuti in materia da parte degli altri giuristi interpellati e, cioè, l'opportunità di resistere alle richieste di ripetizione dei pagamenti già effettuati, conseguentemente rispondendo negativamente alle richieste di rimborso, sia dei contribuenti che hanno pagato sulla base della cartella esattoriale, sia dei sanitari che hanno versato quanto loro richiesto dall'avviso bonario;

PRESO ATTO

- che la Giunta Esecutiva, con delibera n. 261 del 12 dicembre 2007, ha stabilito di:
 - *“proporre al prossimo Consiglio di Amministrazione quanto segue in materia di cartelle esattoriali, a parziale modifica della delibera n. 35 del 13 ottobre 2007 di tale organo:*
 - a) *le cartelle emesse prima della sentenza della Corte Costituzionale e non ancora notificate dai concessionari devono essere annullate unitamente ai conseguenti atti esecutivi posti in essere dai concessionari medesimi, dando atto che si procederà a successiva richiesta di pagamento ai sensi della L. 27 dicembre 2006, n. 296, comma 763 e/o delle altre norme a ciò legittimanti;*
 - b) *per il momento, anche in attesa di un pronunciamento da parte dei Ministeri vigilanti, sospendere l'emissione di ulteriori cartelle relative al periodo 2003-2006;*
 - c) *procedere all'annullamento delle cartelle esattoriali nei confronti delle quali è stato o venga posto ricorso (o appello nel caso di sentenza di primo grado favorevole all'ONAOSI), precisando, peraltro, contestualmente al discarico, che resta impregiudicato il diritto dell'Opera di riscuotere il contributo obbligatorio sulla base di altre disposizioni che a ciò legittimino;*
 - d) *dare mandato all'Avv. Harald Bonura e/o ad altri legali di costituirsi in giudizio nei ricorsi instaurati o instaurandi per l'annullamento delle cartelle esattoriali, nonché negli eventuali appelli contro le sentenze di 1° grado favorevoli alla Fondazione, al solo fine – eccettuati i casi in cui vi siano pregiudiziali procedurali o processuali da opporre – di evidenziare lo sgravio effettuato al fine di cercare di evitare la condanna alle spese;*
 - e) *non proporre appello contro le sentenze di accoglimento dei ricorsi di cui trattasi;*
 - f) *resistere rispetto alle richieste di restituzione di contributi già versati;*
 - g) *attivare successivamente, nel rispetto del termine di prescrizione quinquennale, le procedure per la riscossione di quanto dovuto dai sanitari contribuenti - comprese le somme di cui alle cartelle esattoriali annullate ai sensi dei punti a) e c) - dai sanitari contribuenti per gli anni 2003 – 2006 sulla base del menzionato comma 763 della L. n. 296/2006 e/o delle altre norme a ciò legittimanti, anche sulla base delle valutazioni dei Ministeri vigilanti;*

- *trasmettere il presente atto al Collegio dei Sindaci per le valutazioni di competenza*”;

VISTO

il parere favorevole del Collegio dei Sindaci, acquisito agli atti della Fondazione con nota prot.n. 163/u dell'11.01.08;

Alla luce di ciò, con il parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio Acquisti e Contenzioso e del Direttore Generale, con l'astensione della Dr.ssa Torriani,

DELIBERA DI

- disporre quanto segue in materia di cartelle esattoriali:
 - a) le cartelle emesse prima della sentenza della Corte Costituzionale e non ancora notificate dai concessionari devono essere annullate unitamente ai conseguenti atti esecutivi posti in essere dai concessionari medesimi, dando atto che si procederà a successiva richiesta di pagamento ai sensi della L. 27 dicembre 2006, n. 296, comma 763 e/o delle altre norme a ciò legittimanti;
 - b) per il momento, anche in attesa di un pronunciamento da parte dei Ministeri vigilanti, sospendere l'emissione di ulteriori cartelle relative al periodo 2003-2006;
 - c) procedere all'annullamento delle cartelle esattoriali nei confronti delle quali è stato o venga posto ricorso (o appello nel caso di sentenza di primo grado favorevole all'ONAOSI), precisando, peraltro, contestualmente al discarico, che resta impregiudicato il diritto dell'Opera di riscuotere il contributo obbligatorio sulla base di altre disposizioni che a ciò legittimino;
 - d) dare mandato all'Avv. Harald Bonura e/o ad altri legali di costituirsi in giudizio nei ricorsi instaurati o instaurandi per l'annullamento delle cartelle esattoriali, nonché negli eventuali appelli contro le sentenze di 1° grado favorevoli alla Fondazione, al solo fine – eccettuati i casi in cui vi siano pregiudiziali procedurali o processuali da opporre – di evidenziare lo sgravio effettuato al fine di cercare di evitare la condanna alle spese;
 - e) non proporre appello contro le sentenze di accoglimento dei ricorsi di cui trattasi;
 - f) resistere rispetto alle richieste di restituzione di contributi già versati;
 - g) attivare successivamente, nel rispetto del termine di prescrizione quinquennale, le procedure per la riscossione di quanto dovuto dai sanitari contribuenti - comprese le somme di cui alle cartelle esattoriali annullate ai sensi dei punti a) e c) - dai sanitari contribuenti per gli anni 2003 – 2006 sulla base del menzionato comma 763 della L. n. 296/2006 e/o delle altre norme a ciò legittimanti, anche sulla base delle valutazioni dei Ministeri vigilanti;

- trasmettere il presente atto per opportuna conoscenza ai Ministeri Vigilanti

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Piscini

IL PRESIDENTE
f.to Paci
